



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/33 DEL 29.01.2019

Oggetto: L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, art. 8 comma 43. Autorizzazione alle prestazioni sanitarie di adroterapia e protonterapia. Assegnazione all'Azienda per la Tutela della Salute di euro 200.000 disponibili nel Bilancio regionale 2019 - capitolo SC08.7146 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ha inserito le prestazioni di adroterapia e protonterapia tra le prestazioni di specialistica ambulatoriale e stabilito all'art. 64, comma 2, che le disposizioni di cui agli articoli 15 (Assistenza specialistica ambulatoriale) e 16 (Condizioni o limiti di erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) e gli allegati richiamati negli stessi articoli, entrino in vigore dalla data di pubblicazione del nuovo nomenclatore tariffario nazionale.

L'Assessore al riguardo riferisce che la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, art. 8 comma 43, ha previsto che fino alla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 64, comma 2, del DPCM 12 gennaio 2017, le spese relative a prestazioni di adroterapia e protonterapia autorizzate e sostenute annualmente dall'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) siano garantite per un importo massimo di euro 200.000.

L'Assessore, considerato che nella regione Sardegna non esistono strutture sanitarie che erogano prestazioni di adroterapia e di protonterapia e che la finalità della succitata legge è quella di garantire ai pazienti affetti da patologie oncologiche l'accesso a tale tipologia di prestazioni da effettuarsi presso strutture pubbliche o private in ambito nazionale, propone di applicare per l'autorizzazione di tali prestazioni quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, che disciplina le prestazioni di assistenza sanitaria fuori regione e di considerare quali destinatari di tale legge i pazienti che risiedono in Sardegna da almeno due anni.

L'Assessore riferisce che per le finalità di cui alla legge regionale in oggetto, a decorrere dall'anno 2019 le spese fanno carico al capitolo SC08.7796 del Bilancio regionale 2019. Le somme dovranno essere assegnate all'Azienda per la Tutela della Salute a copertura delle spese sanitarie e delle spese di viaggio. L'ATS dovrà altresì corrispondere il contributo relativo alle spese di soggiorno previsto dall'art. 24 della L.R. n. 26/1991 che fa carico sul Bilancio regionale 2019 - capitolo SC. 05.0128.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di applicare per le autorizzazioni alle prestazioni di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, art. 8 comma 43 quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, che disciplina le prestazioni di assistenza sanitaria fuori regione;
- di stabilire che i destinatari della legge in oggetto devono essere residenti in Sardegna da almeno due anni;
- di stabilire che a decorrere dall'anno 2019 le spese relative a prestazioni di adroterapia e protonterapia, pari a euro 200.000, fanno carico al capitolo SC08.7796 del Bilancio regionale 2019. Le somme dovranno essere assegnate all'Azienda per la Tutela della Salute a copertura delle spese sanitarie e delle spese di viaggio;
- di dare incarico all'ATS di monitorare la spesa avendo cura di non superare annualmente il limite delle risorse disponibili di cui al punto precedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru